

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

LA RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE

Avv. Massimo Alpigiani

Senior Associate

CMS Adonnino Ascoli Cavasola & Scamoni



AGGIORNAMENTO

Decreto Legislativo 145/2017

I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della **sede dello stabilimento di produzione** o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011.



Ordinanza Tribunale Civile di Roma, Sezione XVIII, del 3 gennaio 2019
(«*inapplicabilità della normativa interna e la non opponibilità ai privati*»)



Obbligo riproposto con D.L. 14-12-2018 n. 135

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con Comunicato 20 luglio 2019 (Gazz. Uff. 20 luglio 2019, n. 169) ha reso noto che, in data 7 marzo 2019, è stata effettuata la notifica prevista dal presente comma.

AGGIORNAMENTO

Domande e risposte sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

Le porzioni individuali presentati ai clienti negli esercizi come parte integrante del pasto NON sono considerate come unità di vendita. Le informazioni obbligatorie devono pertanto figurare unicamente nell'imballaggio multiplo



Sentenza C 113-2015

Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG contro Landeshauptstadt München

- il documento del gruppo di esperti non ha alcun valore vincolante (...) in caso di controversia, l'interpretazione della normativa dell'Unione spetta in ultima istanza alla Corte
- Non si applicano le esclusioni dell'art. 8 paragrafo 7
- Le monoporzioni devono essere etichettate (art. 9 e 10) in quanto preimballati

AGGIORNAMENTO

Regolamento di Esecuzione 775/2018 recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 (entrata in vigore 1 aprile 2020)

Indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non sia dello stesso paese d'origine o luogo di provenienza indicato per l'alimento, deve esporsi in etichetta indicando la zona geografica (UE, non UE, lo Stato Membro, la regione, etc..) oppure indicando che l'ingrediente primario proviene/non proviene da un determinato paese d'origine o luogo di provenienza



Linee Guida della Commissione Europea sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011



Decreto Mipaaf del 30 marzo 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'efficacia di alcuni decreti (grano, riso, pomodoro) i quali sarebbero divenuti inefficaci dal 1 aprile 2020 con l'entrata in vigore del Regolamento 775/2018

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento UE n. 1169/2011

D. Lgs. n. 231/2017

REGOLAMENTO UE N. 1169/2011

AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI

Articolo 1, comma 3

- ✓ operatori del settore alimentare *in tutte le fasi della catena alimentare*, quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
- ✓ tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, anche se commercializzati in una fase antecedente alla vendita al dettaglio

REGOLAMENTO UE N. 1169/2011

SOGGETTI RESPONSABILI:

OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (art. 8)

- La persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo
- L'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione
- L'operatore il cui nome o la cui ragione sociale sono riportati in un marchio depositato o registrato
- Tutti gli operatori della filiera: operatore di ogni fase della catena alimentare e per tutti gli alimenti destinati al consumatore finale (anche se commercializzati in una fase antecedente alla vendita al dettaglio)

REGOLAMENTO UE N. 1169/2011

SOGGETTI RESPONSABILI:

OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (art. 8)

- L'OSA, in quanto responsabile di garantire il rispetto delle prescrizioni poste dalla legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo, è responsabile delle informazioni sugli alimenti ed assicura la presenza e l'esattezza di tali informazioni
- Quando l'OSA non influisce sulle informazioni relative agli alimenti non fornisce alimenti di cui conosce o presume la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle relative legislazioni nazionali
- L'OSA non modifica le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli

OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

Destinatari delle informazioni

- Consumatori finali
- Altri operatori
- Collettività

OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

Principi

- Garanzia della corretta e completa informazione al consumatore nel rispetto della legislazione vigente
- Rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo
- Tutela della salute

OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

Contenuto dei compiti dell'OSA

- E' responsabile delle informazioni sugli alimenti
- Assicura la presenza e l'esattezza di tali informazioni
- Non introduce informazioni che incidono sulla tutela dei consumatori
- Non fornisce alimenti di cui conosce o presume la non conformità
- E' responsabile di garantire il rispetto delle prescrizioni della legge alimentare

REGOLAMENTO UE N. 1169/2011

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

Il Regolamento 1169 individua il seguente pacchetto di informazioni obbligatorie da dare ai consumatori:

- a) la denominazione dell'alimento
- b) l'elenco degli ingredienti
- c) Indicazione circa la presenza di allergeni
- d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti
- e) la quantità netta dell'alimento
- f) il TMC o la data di scadenza
- g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego
- h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'OSA
- i) il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 26
- j) le istruzioni per l'uso, ove necessarie
- k) il titolo alcolometrico volumico effettivo (per ABV >1,2%)
- l) una dichiarazione nutrizionale

REGOLAMENTO UE N. 1169/2011

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

L'Allegato 3 del Regolamento 1169 contiene poi un elenco di alimenti la cui etichettatura deve comprendere una più indicazioni complementari. Alcuni esempi:

Alimenti contenenti edulcoranti

La denominazione dell'alimento è accompagnata dall'indicazione «con edulcorante/i»

Bevande con elevato tenore di caffeina

nello stesso campo visivo della denominazione della bevanda deve comparire la dicitura «elevato tenore di caffeina.

Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l'allattamento»

REGOLAMENTO UE N. 1169/2011

INFORMAZIONI VOLONTARIE

Nel caso in cui siano fornite - su base volontaria - delle informazioni rientranti tra quelle obbligatorie, queste devono essere rese nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento per la messa a disposizione delle informazioni obbligatorie.

REGOLAMENTO UE N. 1169/2011

INFORMAZIONI VOLONTARIE

- Non possono indurre in errore il consumatore
- Non devono essere ambigue o confuse
- Non possono attribuire caratteristiche e qualità non possedute
- Non possono suggerire presenza di un ingrediente naturalmente presente
- Non possono occupare lo spazio disponibile in etichetta per le informazioni obbligatorie
- si basano, se del caso, su dati scientifici pertinenti

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018

PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA DELL'INGREDIENTE PRIMARIO

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede che:

- l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria laddove **omettendo tale indicazione** il consumatore possa essere indotto in errore in merito al paese d'origine o luogo di provenienza reali dell'alimento finale.
- Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento **è indicato e non è lo stesso** di quello del suo ingrediente primario, deve essere indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario in questione, o diversamente il paese d'origine o luogo di provenienza dell'ingrediente primario deve essere indicato come diverso da quello dell'alimento.

L'applicazione di tali requisiti è soggetta all'adozione di un atto di esecuzione



Regolamento di Esecuzione 775/2018

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018

PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA DELL'INGREDIENTE PRIMARIO

Regolamento di Esecuzione 775/2018

Indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non sia dello stesso paese d'origine o luogo di provenienza indicato per l'alimento, deve esporsi in etichetta indicando la zona geografica (UE, non UE, lo Stato Membro, la regione, etc..) oppure indicando che l'ingrediente primario proviene/non proviene da un determinato paese d'origine o luogo di provenienza



Secondo le **linee guida** pubblicate dalla stessa Commissione Europea, il Regolamento 775/2018 si applica anche quando l'indicazione del paese d'origine o il luogo di provenienza è espressa attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche (ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche).

Le diciture "made in", "prodotto in" seguite dall'indicazione di un paese, così come i simboli nazionali o i colori di una bandiera sono da considerarsi come indicazione d'origine e determinano l'applicazione dell'articolo 26

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018

PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA DELL'INGREDIENTE PRIMARIO

Quadro normativo italiano

Decreto Mipaaf del 30 marzo 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'efficacia di alcuni decreti (grano, riso, pomodoro) i quali sarebbero divenuti inefficaci dal 1 aprile 2020 con l'entrata in vigore del Regolamento 775/2018



DECRETO 26 luglio 2017 del Mipaaf recante "Indicazione dell'origine in etichetta del **grano duro** per paste di semola di grano duro" in base al quale le confezioni di pasta secca prodotte in Italia devono obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:

- a) **Paese di coltivazione del grano:** nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
- b) **Paese di molitura:** nome del Paese in cui il grano è stato macinato.

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE;

Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura:
"Italia e altri Paesi UE e/o non UE".

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018

PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA DELL'INGREDIENTE PRIMARIO

Quadro normativo italiano

Decreto Mipaaf del 30 marzo 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'efficacia di alcuni decreti (grano, riso, pomodoro) i quali sarebbero divenuti inefficaci dal 1 aprile 2020 con l'entrata in vigore del Regolamento 775/2018



DECRETO 26 luglio 2017 del Mipaaf recante "Indicazione dell'origine in etichetta del **riso**" in base al quale sull'etichetta del riso devono essere indicati:

- a) "Paese di coltivazione del riso";
- b) "Paese di lavorazione";
- c) "Paese di confezionamento".

Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura "Origine del riso: Italia".

Ove, invece, queste fasi avvengano nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018

PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA DELL'INGREDIENTE PRIMARIO

Quadro normativo italiano

Decreto Mipaaf del 30 marzo 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'efficacia di alcuni decreti (grano, riso, pomodoro) i quali sarebbero divenuti inefficaci dal 1 aprile 2020 con l'entrata in vigore del Regolamento 775/2018



DECRETO 26 novembre 2017 del Mipaaf recante "Indicazione dell'origine in etichetta del **pomodoro**" in base al quale le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia devono indicare in etichetta le seguenti diciture:

- a) Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato;
- b) Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato.

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura "Origine del pomodoro:Italia".

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018

PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA DELL'INGREDIENTE PRIMARIO

Quadro normativo italiano

DECRETO 6 agosto 2020

Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate, quali carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina. Indicazioni da riportare in etichetta:

«Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali)»;

«Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali)»;

«Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali)»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018

PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA DELL'INGREDIENTE PRIMARIO

Quadro normativo italiano

Decreto Mipaaf del 30 marzo 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'efficacia di alcuni decreti (grano, riso, pomodoro) i quali sarebbero divenuti inefficaci dal 1 aprile 2020 con l'entrata in vigore del Regolamento 775/2018



Tali indicazioni relative all'origine devono essere apposte in etichetta, in un punto evidente, nel medesimo campo visivo e nel rispetto delle disposizioni in tema di etichettatura dei prodotti alimentari.

Permane quindi senza eccezioni fino al 31 dicembre 2021, nonostante il provvedimento europeo di prossima entrata in vigore, l'obbligo di indicazione dell'origine per i prodotti interessati dai decreti oggetto di proroga dell'ingrediente primario in etichetta.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI E DI PRESENTAZIONE

La violazione degli obblighi imposti dalla normativa in materia di presentazione e degli alimenti è suscettibile di essere sanzionata sia a livello amministrativo che penale:

- **Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231**, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011
- **Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206**, c.d. «Codice dei consumatori»
- **Legge 24 novembre 1981, n. 689**, sanzioni amministrative
- **Codice Penale**, Frode nell'esercizio del commercio

Ipotesi di responsabilità - 1

- Pratiche leali di informazione (art. 7 Reg. 1169)
 - ✓ caratteristiche dell'alimento (natura, composizione, qualità, provenienza)
 - ✓ proprietà ed effetti inesistenti
 - ✓ proprietà ed effetti terapeutici (eccezioni: acque minerali naturali e alimenti destinati ad un particolare utilizzo nutrizionale)
 - ✓ elementi di differenziazione rispetto ad alimenti analoghi
 - ✓ presenza o assenza di ingredienti o componenti

Ipotesi di responsabilità - 2

- Indicazioni obbligatorie (art. 9 Reg. 1169)
 - ✓ visibilità
 - ✓ posizionamento
 - ✓ campo visivo (denominazione, quantità netta e ABV)
 - ✓ leggibilità
 - ✓ lingua
 - ✓ allergeni
 - ✓ TMC, scadenza
 - ✓ condizioni d'uso e di conservazione

Ipotesi di responsabilità - 3

- Indicazioni volontarie (art. 36 Reg. 1169)
 - ✓ modalità identiche alle indicazioni obbligatorie
 - ✓ non decettive
 - ✓ basate su dati scientifici

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

- Disposizioni e sanzioni in materia di:
 - ✓ etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti ai sensi del Capo VI del Regolamento (UE) n. 1169/2011
 - ✓ diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, di cui alla Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, c.d. Direttiva Lotto

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE

Previsione Art. 7 Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 3 D.Lgs. 231/2017
<p>Le informazioni sugli alimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ non inducono in errore il consumatore✓ sono precise, chiare e facilmente comprensibili✓ non attribuiscono la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà	<p>Mancata osservanza</p> <p>Sanzione da € 3.000 ad € 24.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

OBBLIGHI INFORMATIVI

Previsione Art. 8 Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 4 D.Lgs. 231/2017
a. Gli OSA diversi dal distributore/venditore non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti	a. da € 500 ad € 4.000
b. Gli OSA non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore	b. da € 2.000 ad € 16.000
c. Gli OSA assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all'OSA che riceve tali prodotti	c. da € 1.000 ad € 8.000

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

OBBLIGHI INFORMATIVI

Previsione Art. 8 Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 4 D.Lgs. 231/2017
<p>d. Gli OSA assicurano che le indicazioni obbligatorie appaiano sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ quando l'alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente▪ quando l'alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato	<p>d. da € 1.000 ad € 8.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

INDICAZIONI OBBLIGATORIE

Previsione Art. 9 Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 5 D.Lgs. 231/2017
<p>a. Obbligo di indicazione degli allergeni</p> <p>b. Obbligo di indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ denominazione dell'alimento▪ elenco degli ingredienti▪ quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti▪ quantità netta dell'alimento▪ TMC o data di scadenza▪ condizioni particolari di conservazione e/o impiego▪ nome o ragione sociale e indirizzo dell'OSA▪ paese d'origine o luogo di provenienza▪ istruzioni per l'uso se necessario▪ dichiarazione nutrizionale	<p>a. da € 5.000 ad € 40.000</p> <p>b. da € 3.000 ad € 24.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

ESPRESSIONE E POSIZIONAMENTO DELLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE

Previsione Art. 9, 12 e 13 e All. IV Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 6 D.Lgs. 231/2017
<p>Mancata osservanza delle modalità di espressione delle indicazioni obbligatorie.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ parole e numeri (simboli e pittogrammi solo in aggiunta)✓ posizionamento (imballaggio o etichetta)✓ facilmente visibili chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili✓ campo visivo✓ grandezza caratteri (1,2 mm o \geq 0,9 mm)	<p>da € 1.000 ad € 8.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

DENOMINAZIONE DELL'ALIMENTO

Previsione Art. 17 co. 1 e 4 Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 8 D.Lgs. 231/2017
<p>L'alimento deve essere nominato:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ con la sua denominazione legale; in mancanza,✓ con la denominazione usuale; in mancanza,✓ con una denominazione descrittiva <p>La denominazione dell'alimento non può essere sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia</p>	<p>Da € 2.000 ad € 16.000</p> <p>In caso di errori od omissioni solo formali: da € 500 ad € 4.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

DENOMINAZIONE DELL'ALIMENTO

Previsione Art. 17 co. 2 e 3 Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 8 D.Lgs. 231/2017
<p>La denominazione comprende o è accompagnata dall'indicazione sullo stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito</p> <p>(ad esempio «in polvere», «ricongelato», «liofilizzato», «surgelato», «concentrato», «affumicato»),</p> <p>nel caso in cui l'omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l'acquirente.</p>	<p>Da € 1.000 ad € 8.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

ELENCO DEGLI INGREDIENTI

Previsione Art. 18 e All. VII Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 9 D.Lgs. 231/2017
<p>L'elenco ingredienti reca un'intestazione o è preceduto dalla parola «ingredienti».</p> <p>Comprende tutti gli ingredienti dell'alimento, in ordine decrescente di peso, indicati con la specifica denominazione prevista nell'All. VII</p> <p>L'elenco ingredienti non è necessario ove l'alimento comprenda un solo ingrediente, a condizione che la denominazione dell'alimento:</p> <ul style="list-style-type: none">- è identica alla denominazione dell'ingrediente; o- consente di determinare chiaramente la natura dell'ingrediente	<p>Da € 2.000 ad € 16.000</p> <p>In caso di errori od omissioni solo formali: da € 500 ad € 4.000</p> <p>Mancata indicazione dell'ingrediente con la denominazione di cui all'All. VII: da € 1.000 ad € 8.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

INDICAZIONE DEGLI ALLERGENI

Previsione Art. 21 e All. II Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 10 D.Lgs. 231/2017
<p><u>ALIMENTI PREIMBALLATI</u></p> <ul style="list-style-type: none">❖ NELL'ELENCO INGREDIENTI:<ul style="list-style-type: none">✓ riferimento chiaro alla denominazione dell'allergene (v. Allegato II)✓ tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per dimensioni, stile o colore di sfondo ❖ IN MANCANZA DELL'ELENCO INGREDIENTI:<ul style="list-style-type: none">✓ «contiene...» <p><u>ALIMENTI NON PREIMBALLATI</u> Indicazione obbligatoria</p>	<p>Da € 2.000 ad € 16.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

INDICAZIONE QUANTITATIVA DEGLI INGREDIENTI

Previsione Art. 22 e 23 e All. VIII e IX Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 11 D.Lgs. 231/2017
<p>OBBLIGATORIA SE L'INGREDIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ figura nella denominazione dell'alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore❖ è evidenziato nell'etichettatura❖ è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso <p>➤ espressa utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo</p> <p>N.B. Liquido di copertura</p>	<p>Da € 1.000 ad € 8.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE/DATA DI SCADENZA

Previsione Art. 24 e All. X Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 12 D.Lgs. 231/2017
<ul style="list-style-type: none">❖ TMC<ul style="list-style-type: none">✓ «da consumarsi preferibilmente entro»✓ «da consumarsi preferibilmente entro fine...»❖ DATA DI SCADENZA<ul style="list-style-type: none">✓ «da consumare entro»❖ Condizioni di conservazione<ul style="list-style-type: none">✓ Da conservare al riparo della luce e dal calore <p>N.B. Indicazione della data</p> <ul style="list-style-type: none">▪ conservazione <3 mm : gg/mm/aaaa▪ conservazione 3-18 mm : mm/aaaa▪ conservazione > 18 mm : aaaa	Da € 1.000 ad € 8.000

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

INDICAZIONE DEL PAESE DI ORIGINE

Previsione Art. 26 Reg 1169/2011	Sanzione Art. 13 D.Lgs. 231/2017
<p>INDICAZIONE OBBLIGATORIA:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ se l'omissione di tale indicazione può indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento ✓ se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:<ul style="list-style-type: none">a) è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppureb) il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento	<p>Da € 2.000 ad € 16.000</p> <p>In caso di errori od omissioni formali: da € 500 ad € 4.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Previsione Artt. 30-35; All. V-XIII-XIV-XV Reg 1169/2011	Sanzione Art. 15 D.Lgs. 231/2017
<p><u>CONTENUTO OBBLIGATORIO:</u> valore energetico; quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale</p> <p><u>CONTENUTO FACOLTATIVO:</u> acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre, sali minerali, vitamine</p> <p><u>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ 100g o 100 ml / Unità o porzione di consumo✓ Formato chiaro possibilmente tabulare; stesso campo visivo <p><u>NON PREIMBALLATI:</u> Valore energetico, oppure valore energetico + grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale</p> <p><u>Esclusione:</u> alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale (Circ. MISE n. 361078 del 16.11.2016)</p>	Da € 2.000 ad € 16.000

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

INDICAZIONI FACOLTATIVE

Previsione Artt. 36 Reg 1169/2011	Sanzione Art. 16 D.Lgs. 231/2017
<ul style="list-style-type: none">❖ informazioni sugli alimenti di cui all'articolo 9 e all'articolo 10~❖ non inducono in errore il consumatore❖ non sono ambigue né confuse per il consumatore❖ sono basate sui dati scientifici pertinenti	<p>Mancata conformità → rispettive sanzioni</p> <p>~</p> <p>Da € 3.000 a € 24.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

LOTTO

Previsione Artt. 17 D. Lgs 231/2017

L'indicazione del lotto non è richiesta:

- ✓ TMC o data di scadenza menzionano almeno gg/mm
- ✓ prodotti agricoli, all'uscita dall'azienda agricola, nei seguenti casi:
 - venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio;
 - avviati verso organizzazioni di produttori;
 - raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;
- ✓ prodotti alimentari non preimballati
- ✓ confezioni e recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm²



Lotto: insieme di unità di vendita confezionate in circostanze sostanzialmente identiche

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

LOTTO

Previsione Art. 17 D. Lgs 231/2017	Sanzione Art. 21 D.Lgs. 231/2017
<ul style="list-style-type: none">❖ apposto sotto la responsabilità del soggetto che lo determina (produttore/ confezionatore/primo venditore stabilito nell'UE)❖ facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile; preceduto dalla lettera «L»❖ <u>PREIMBALLATI</u>: sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi❖ <u>NON PREIMBALLATI</u>: sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui documenti commerciali	<p>omissione dell'indicazione: da 3.000 euro a 24.000 euro</p> <p>indicazione con modalità differenti: da 1.000 euro a 8.000 euro</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

SCAMBI COMMERCIALI B2B

Previsione Art. 8 Reg. 1169/2011 e Art. 20 D. Lgs 231/2017	Sanzione Art. 24 D.Lgs. 231/2017
<ul style="list-style-type: none">❖ INDICAZIONI OBBLIGATORIE:<ul style="list-style-type: none">✓ denominazione dell'alimento✓ allergeni✓ QUID✓ nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore alimentare✓ lotto se obbligatorio ❖ sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali, anche in modalità telematica, purché agli stessi riferiti	da 500 euro a 4.000 euro

Procedura per l'irrogazione delle sanzioni

AUTORITÀ COMPETENTE

ICQRF: Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela e della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari, istituito presso il MIPAAF
salve le competenze spettanti all'AGCM e D.Lgs.145/2007

PROCEDURA - Legge 689/1981

- Verbale di diffida per
 - Violazione di lieve entità + solo sanzione amministrativa
 - Violazione sanabile e OSA non già diffidato per medesima violazione
 - Violazioni diverse da quelle in materia di sicurezza alimentare
- Scritti difensivi
- Audizione
- Ordinanza-ingiunzione
- Impugnazione (ricorso all'Autorità giudiziaria)

Procedura per l'irrogazione delle sanzioni

Riduzioni ed esenzioni (art. 27 D.Lgs. 231/2017)

- Pagamento entro 5 gg dalla notifica della contestazione → riduzione del 30%
- Microimprese → riduzione fino ad 1/3
- Alimento corredato da adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi → nessuna sanzione
- Organizzazioni senza scopo di lucro che cedono gratuitamente ad indigenti alimenti con etichettatura non conforme rispetto alle informazioni relative alla data di scadenza o allergeni → nessuna sanzione

Decreto legislativo n. 206/2005 «Codice del Consumo»

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

Previsione Artt. 20-26 D. Lgs. 206/2005	Sanzioni Art. 27 D. Lgs. 206/2005
<p>❖ <u>pratica commerciale scorretta:</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ contraria alla diligenza professionale, falsa o idonea a falsare il comportamento economico del consumatore✓ ingannevoli✓ aggressive <p>Autorità competente: AGCM</p>	<ul style="list-style-type: none">✓ Divieto di continuazione/sospensione delle pratiche commerciali scorrette✓ Assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione + pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e spese del professionista✓ sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione

Direttiva (UE) 2019/633

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

È stata pubblicata la direttiva (UE) 2019/633, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

La direttiva (UE) 2019/633 si applica ai fornitori e agli acquirenti, diversi dai consumatori, che rientrano nelle fasce di fatturato individuate in modo dettagliato.

Essa definisce un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate, stabilendo norme relative all'applicazione di questi divieti e disposizioni per il coordinamento tra le autorità di contrasto

Il recepimento da parte degli Stati Membri deve avvenire entro il **1° maggio 2021**
Le disposizioni si applicheranno ai contratti di fornitura conclusi dopo il recepimento

Codice Penale

FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

Previsione Art. 515, comma 1 C.P.	Sanzione Art. 515, comma 1 C.P.
<p>Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.</p>	<p>Reclusione fino a due anni o multa fino ad euro 2.065.</p>

RASFF

Rapid Alert System for Food and Feed

Laddove, a seguito di un controllo ufficiale, disposto sul mercato o presso un posto di ispezione frontaliere, nell'ambito di un autocontrollo effettuato da un operatore del settore, di un reclamo di un consumatore, o di un episodio di malattia alimentare, etc, venga identificato un rischio per la salute correlato ad un determinato prodotto, viene attivato il sistema di allerta rapido RASFF.

RITIRO – RICHIAMO – SEQUESTRO – RESPINGIMENTO

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_leaflet_it.pdf

Suggerimenti pratici

- Organizzazione interna
- Formazione
- Consulenza
- Aggiornamento periodico
- Consultazione autorità

Uno sguardo al futuro  Blockchain & Smart Contracts

Contatti

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti su qualsiasi aspetto di questa presentazione, non esitate a contattarmi



Avv. Massimo Alpighiani
Senior Associate
Studio CMS

massimo.alpighiani@cms-aacs.com

Roma

Via Agostino Depretis, 86
T: +39 06 478 151
F: +39 06 483 755

Milano

Galleria Passarella, 1
T: +39 02 8928 3800
F: +39 02 4801 2914

cms.law



Law . Tax

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles
on a variety of topics delivered by email.

cms-lawnow.com

CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG) is a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent law firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely provided by CMS EEIG's member firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its member firms are separate and legally distinct entities, and no such entity has any authority to bind any other. CMS EEIG and each member firm are liable only for their own acts or omissions and not those of each other. The brand name "CMS" and the term "firm" are used to refer to some or all of the member firms or their offices.

CMS locations:

Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bogotá, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Funchal, Geneva, Glasgow, Hamburg, Istanbul, Kyiv, Leipzig, Lima, Lisbon, Ljubljana, London, Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Mexico City, Milan, Monaco, Moscow, Munich, Muscat, Paris, Podgorica, Poznan, Prague, Reading, Riyadh, Rio de Janeiro, Rome, Santiago de Chile, Sarajevo, Seville, Shanghai, Sheffield, Singapore, Skopje, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

cms.law